

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

X.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE			PAG.
Congedi:	PAG.	Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
PRESIDENTE	107	Senatore ZOLI: Provvedimenti per gli edifici ad uso di archivio di Stato. (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (1001)	110
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		PRESIDENTE	110, 111, 112
Scambi occasionali e stagionali con l'estero di energia elettrica. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (896)	108	BUSETTO	110, 111
PRESIDENTE	108, 109	ALESSANDRINI	110, 111
BIAGIONI, <i>Relatore</i>	108	MISEFARI	111
BUSETTO	108	PECORARO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	111
MISEFARI	108, 109	Sui lavori della Commissione:	
DI NARDO	108	BONTADE MARGHERITA	112
PECORARO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	109	PRESIDENTE	112
Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		Votazione segreta:	
Senatore GRANZOTTO BASSO: Modificazione dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113, concernente l'edilizia economica e popolare (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (717)	109	PRESIDENTE	112
PRESIDENTE	109, 110	<p style="text-align: center;">La seduta comincia alle 10,10.</p> <p style="text-align: center;">CIBOTTO, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).</p> <p style="text-align: center;">Congedi.</p> <p style="text-align: center;">PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bianchi Gerardo, Cervone e Orlandi.</p>	
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	109, 110		
GACCIATORE: Modifica dell'articolo 91 del testo unico delle leggi dell'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. (923)	110		
PRESIDENTE	110		
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	110		

Discussione del disegno di legge: Scambi occasionali e stagionali con l'estero di energia elettrica (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (968).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Scambi occasionali e stagionali con l'estero di energia elettrica » (968).

L'onorevole Biagioni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIAGIONI, *Relatore*. Con legge 4 agosto 1948, n. 1107, si è provveduto alla ratifica ed alla esecuzione del trattato internazionale riguardante la Convenzione di cooperazione economica europea (O.E.C.E.).

Tale organizzazione, in base all'articolo 13 del Trattato, può prendere decisioni impegnative per i membri, che, pertanto, devono eseguirle. Essa ha adottato la decisione 9 luglio 1956, secondo la quale le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali o stagionali di energia elettrica tra l'Austria, la Germania, la Francia, l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo, la Svizzera e l'Italia sono libere.

Occorre ora adattare le disposizioni della suddetta decisione al nostro ordinamento giuridico interno, per il quale, invece, le esportazioni ed importazioni di energia elettrica sono sottoposte a speciali autorizzazioni del Ministero dei lavori pubblici; d'intesa con altri ministeri interessati, secondo le norme del titolo III, capo IV del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e della legge 26 gennaio 1942, n. 127.

Poiché, d'altra parte, le disposizioni della decisione O.E.C.E. derogano a norme primarie del nostro ordinamento giuridico, quelle cioè del testo unico e della legge soprarichiamati, si rende necessaria la emanazione di apposita legge di esecuzione.

A ciò si provvede con l'articolo unico del disegno di legge in esame, col quale si stabilisce, in via generale, la inapplicabilità delle norme del citato testo unico, allorché si tratti di dare esecuzione a decisioni adottate dall'O.E.C.E., limitatamente ai paesi membri che vi aderiscono.

Lo stesso articolo contempla anche l'obbligo della comunicazione dei quantitativi di energia scambiati, data la esigenza di essere al corrente delle disponibilità elettriche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUSETTO. Signor Presidente, la discussione su questo disegno di legge sarà brevissima in quanto siamo tutti d'accordo per approvarlo, perché abbiamo compreso che si tratta di piccoli quantitativi di energia elettrica; si arriva, infatti, ad un massimo di 400-500 mila kWh che sono necessari proprio per far fronte alla situazione stagionale.

Piuttosto, da questo disegno di legge traggo motivo per ribadire la necessità di una revisione generale del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici. Noi abbiamo presente bisogno di un nuovo testo e ne abbiamo avvertita la necessità anche nella discussione del bilancio dei lavori pubblici. I motivi di ciò sono vari, tra cui quello di adeguare il testo unico ai nuovi accordi internazionali che in materia vengono stabiliti con gli altri paesi dell'O.E.C.E.

Il sistema migliore per giungere all'auspicata revisione, poi, sarebbe che vi si provvedesse con la nomina di una commissione ristretta in seno alla Commissione lavori pubblici.

Se ben ricordo, vi è un disegno di legge con il quale il Governo chiede una delega in materia di testo unico su gli impianti elettrici e le acque. Noi abbiamo diverse volte espresso il nostro parere negativo circa questa delega, mentre, come ho detto, saremmo propensi alla nomina di una apposita commissione ristretta.

MISEFARI. Appoggio senz'altro la proposta e sono d'accordo con le idee espresse dal collega Busetto che sono idee di estrema attualità anche per un'altra ragione, vale a dire per l'esigenza urgente dello scambio di energia tra il nord e il sud: ci sono regioni, infatti, che si trovano nella impossibilità di ottenere energia elettrica per far sorgere industrie. Poi, c'è anche la questione dei monopoli: infatti vi sono alcuni monopolisti che chiedono concessioni a tutto spiano per poi non utilizzarle.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma il disegno di legge che stiamo discutendo non ha niente a che vedere con la materia che lei sta trattando.

MISEFARI. Dicevo questo per segnalare, appunto, la necessità di un lavoro da affidare, non al Governo, ma alla Commissione.

DI NARDO. Noi daremo voto favorevole al disegno di legge sottoposto al nostro esame. Desideriamo, però, conoscere da parte del Governo, se è in grado di farlo in questo momento, qualche dato statistico; vorremmo sapere, cioè, in che cosa consiste l'importazione

e l'esportazione di questa energia elettrica. Dico ciò, perché non vorrei che specialmente il meridione d'Italia (dove vi è una grande penuria di energia elettrica) venisse a risentire di questo provvedimento. Non desidereremmo, insomma, che esportassimo un certo quantitativo di energia elettrica causando una diminuzione di disponibilità per le necessità locali nel meridione.

PRESIDENTE. Ma il problema riguarda i paesi di confine al nord, con la Francia, l'Austria, la Svizzera, e non il meridione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Quale rappresentante del Governo prendo atto della virtuale unanimità della Commissione per l'approvazione del disegno di legge.

Quanto all'osservazione fatta da parte dell'onorevole Busetto, affinché il Governo si preoccupi della revisione del testo unico relativo alle acque ed agli impianti elettrici mi farò parte diligente per riferirne al Ministro. Ritengo, d'altra parte, che il problema sia già allo studio e che sarà portato molto presto all'attenzione del Parlamento.

Circa le osservazioni dell'onorevole Misefari, devo far presente che non mi sembra questa la circostanza più idonea a trattarle. Finiremmo col sminuirle quando ce ne occupassimo qui. Dico questo anche per rispondere all'onorevole di Nardo, il quale ha chiesto qualche notizia statistica e, in particolar modo, si era soffermato sulla opportunità, o meno, che le eccessive disponibilità di energia elettrica andassero all'estero. Io credo di poter dichiarare, ripetendo quel che ha detto il presidente della Commissione, che si tratta di erogazione di energia elettrica di impianti alpini o, comunque, di larghe disponibilità all'estremo nord della penisola, mentre tutto il resto viene utilizzato per l'Italia centrale e per il Mezzogiorno.

MISEFARI. Prima di passare a scambi con l'estero è evidente che si deve provvedere ad un piano di redistribuzione dell'energia elettrica del nord verso il sud. Come si può pensare di dare energia all'estero quando ne abbiamo bisogno noi?

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Tutto questo è pacifico. Se si eroga qualcosa è perché stagionalmente non serve o perché è tecnicamente impossibile trasferirlo dal nord al sud. È chiaro che le esigenze del Mezzogiorno e dell'Italia centrale precedono qualunque altra. L'onorevole Misefari può affidarsi alla nostra sensibilità!

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, mentre ne do lettura, avverto che sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta:

ARTICOLO UNICO.

« Le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i Paesi membri dell'O. E. C. E. che aderiscono alle decisioni adottate in materia dalla predetta organizzazione non sono soggette alle norme di cui al titolo III, capo IV, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

I quantitativi di energia elettrica scambiati ai sensi del comma precedente sono comunicati al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero del commercio con l'estero dalle aziende che ne effettuano le importazioni o le esportazioni ».

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Granzotto Basso: Modificazioni dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113, concernente l'edilizia economica e popolare. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Granzotto Basso: « Modificazione dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113, concernente l'edilizia economica e popolare ».

Il relatore, onorevole Alessandrini, ha facoltà di illustrare la proposta di legge.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Desidero, pregiudizialmente sottoporre alla Commissione la situazione particolare nella quale sono venuto a trovarmi. Io sono stato nominato membro della commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti, la quale è interessata alla materia della proposta di legge Granzotto Basso. Non so, quindi, se sia il caso che io sia il relatore della proposta stessa.

Eccomi, pertanto, a chiedere alla Commissione di voler rinviare almeno di una settimana la discussione della proposta di legge, per dar modo a me, domani, alla prima riunione della commissione di vigilanza, di chiarire la mia posizione ed, eventualmente, di acquisire maggiori elementi in merito al provvedimento.

Del resto, non vi sarebbe perdita di tempo, perché sull'argomento dovrebbe essere chiamata ad esprimere il parere la Commissione

finanze e tesoro che, in ultima analisi, è più interessata alla cosa di quanto possa esserla la nostra Commissione dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore se della richiesta del parere della Commissione finanze e tesoro ne fa proposta formale. Eventualmente, infatti, già per questo si renderebbe necessario un rinvio della discussione.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Io penso effettivamente che la Commissione finanze e tesoro dovrebbe esprimere il proprio parere sulla proposta di legge in discussione. Anzi, penso che il parere della Commissione finanze e tesoro dovrebbe essere richiesto anche sulla proposta di legge Cacciatore, posta al successivo numero dell'ordine del giorno e della quale pure io sono relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro sulla proposta in discussione.

(Così rimane stabilito).

Rinvio la discussione della proposta di legge ad altra seduta in attesa del richiesto parere. Nel frattempo, il relatore avrà modo di chiarire la questione prospettata.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Cacciatore: Modifica dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. (923).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cacciatore: « Modifica dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

Il relatore, onorevole Alessandrini, conferma la proposta, già accennata durante la discussione del progetto di legge n. 717, di chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro anche sul progetto di legge ora in discussione?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole relatore di chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro sul provvedimento in discussione.

(Così rimane stabilito).

Rinvio, pertanto, l'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Zoli: Provvedimenti per gli edifici ad uso di Archivio di Stato. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (1001).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Zoli: « Provvedimenti per gli edifici ad uso di Archivio di Stato ».

Poiché il relatore, onorevole Viviani Arturo, è assente riferirò io stesso.

Il provvedimento, costituito da un solo articolo, è così semplice, che esonera da ogni illustrazione. Mi limito, pertanto, ad invitare gli onorevoli colleghi ad approvarlo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BUSETTO. Il proponente parla di un contributo del 4 per cento per 35 anni, sulla spesa necessaria per la costruzione. Questo, però, in effetti corrisponderebbe a una quota inferiore a quella che le province dovrebbero pagare come interessi per ammortizzare il mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti.

ALESSANDRINI. Ma è la legge Tupini, che dà come contributi sulle spese variabili dal 2 al 5 per cento.

BUSETTO. Appunto. Non si potrebbe arrivare al massimo, cioè portare questo contributo al 5 per cento. Si darebbe così un contributo più congruo!

PRESIDENTE. Onorevole Busetto, in effetti già questa è una agevolazione.

BUSETTO. Io faccio quella proposta per arrivare al massimo possibile vantaggio per le province.

L'amministrazione provinciale di Padova si sta accingendo a costruire *ex novo* un grande fabbricato destinato all'archivio di Stato e dotato di tutte le attrezzature tecniche moderne in materia di biblioteche, di salvaguardia di volumi e di manoscritti e così via. Solo per comprare l'area in una zona centrale di Padova (anche perché l'archivio di Stato deve essere accessibile a tutti), l'amministrazione provinciale ha già speso 180 milioni! Non parliamo poi di quello che dovrà spendere per fare il fabbricato!

Portare questa percentuale dal 4 al 5 per cento significherebbe, secondo me, dare un aiuto ulteriore alle province per metterle maggiormente in grado di far fronte a questo scopo, che non dovrebbe essere proprio istituzionale della provincia, ma dovrebbe essere addossato, in definitiva, allo Stato.

ALESSANDRINI. Vorrei esporre una opinione in contrasto un po' con quella espressa.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1959

dal collega Busetto. L'articolo 6 della legge n. 589, parla di opere di « altissimo significato e di altissima importanza », come opere di prevenzione contro le malattie gravi, la tubercolosi, per esempio. Ora, portare al 5 per cento il contributo per la costruzione dell'archivio di Stato e lasciare a un livello inferiore opere di alta importanza sociale come quelle contemplate dall'articolo 6 della legge 589, credo che non sia, né conveniente né giusto.

PRESIDENTE. Vorrei dire anche io una parola.

Non vorrei che si creasse un precedente seguendo una tendenza in atto nel nostro paese, per cui si è sempre portati ad estendere ai casi più modesti i provvedimenti che il Parlamento ha preso per i casi più importanti.

Vorrei che tutte le province fossero nelle condizioni di quella di Padova la quale ha potuto spendere 180 milioni di suo per il solo acquisto dell'area su cui costruire l'archivio di Stato! Ci sono tante province che questa possibilità non l'hanno!

Comunque, come ho già detto poco fa, questo provvedimento è sempre un beneficio per le province.

BUSETTO. Non insisto sulla mia proposta. Mi rendo conto dell'osservazione fatta dal Presidente. Però, vorrei che non si facessero raffronti, perché allora bisognerebbe dire anche che gli archivi di Stato di alcune province, che sono sedi universitarie o centri di determinate regioni, costituiscono dei patrimoni spirituali, culturali e morali di altissimo rilievo. D'altra parte, per rispondere alle osservazioni fatte dal collega Alessandrini, dirò che le opere relative alla lotta contro la tubercolosi, ecc., sono opere che rientrano effettivamente nei fini propri, istituzionali delle province, dei comuni e degli altri enti locali, mentre altrettanto non è da dire per gli ambienti per l'archivio di Stato, per cui, anche se lo Stato contribuisce fortemente per queste opere, fa qualche cosa che avrebbe dovuto fare *in toto*. Questa è la mia opinione.

Ad ogni modo, torno a ripetere che non insisto nella mia proposta.

MISEFARI. Parlo perché se ne è discusso più volte nel consiglio provinciale della mia provincia, di cui faccio parte.

È una questione di principio. Ed è bene che si facciano queste questioni di principio. Sono opere, come giustamente osservava il

collega Busetto, che dovrebbero essere a carico totale dello Stato. Altrettanto è da dire per le caserme, le prefetture e tutte le altre istituzioni che sono destinate esclusivamente a compiti dello Stato.

Le province si accollano quest'onere per una politica sbagliata e una legislazione sbagliata.

D'altro canto, si tratta di oneri che le province non possono sopportare. La mia provincia ha per esempio quattro miliardi di *deficit*! Come può provvedere alla restaurazione dell'archivio di Stato?

ALESSANDRINI. Desidero far osservare anche che, se il provvedimento in esame amplia la portata della legge 589, tale ampliamento non vuol dire fare altre cose, ma fare in misura diversa le cose previste dalla legge fondamentale.

In secondo luogo, metto in rilievo che questa proposta di legge è già molto liberale, perché prevede di dare un contributo del 4 per cento, non soltanto sulle nuove edificazioni, ma addirittura sugli ampliamenti, sulle sistemazioni e sui restauri, cosa che la legge 589 non prevede per gli altri settori di opere pubbliche. L'articolo 6, al quale questa proposta di legge si riallaccia, prevede di dare, per esempio, all'ampliamento dei tubercolosari e preventori il 2 per cento fino ai 100 milioni e l'1 per cento dopo i cento milioni.

Fatte queste considerazioni credo che il 4 per cento sia una misura da accettare senz'altro, e sia un fatto positivo nel settore della conservazione dei documenti e della cultura l'approvazione del provvedimento da parte del Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono grato che si sia creata l'unanimità anche su questo problema, che è di importanza sentita da tutti. Vorrei accennare ad un fatto adombrato qualche momento fa dal collega Alessandrini, ma non approfondito, e cioè che lo Stato deve agire nella maniera più equitativa nei confronti di tutti. Se si desse il 5 per cento, si impedirebbe, oltretutto, la sistemazione di qualche archivio di Stato, perché le cifre del bilancio sono quelle che sono e, una volta che saranno assorbite in determinate opere pubbliche, non si potranno più utilizzare per altre. Mi pare che anche di questo criterio vada tenuto conto per accettare la quota già abbastanza generosa contenuta nel disegno di legge.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1959

PRESIDENTE. Poiché il provvedimento è costituito da unico articolo e poiché non vi sono emendamenti, mi limito a darne lettura, mentre la votazione avverrà direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta:

ARTICOLO UNICO.

Nella legge 3 agosto 1949, n. 589, è aggiunto il seguente articolo 6-bis:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad accordare alle Provincie un contributo costante per 35 anni del 4 per cento sulla spesa necessaria per la costruzione, la sistemazione e il restauro degli Archivi di Stato ».

Sui lavori della Commissione.

BONTADE MARGHERITA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, propongo di chiedere che il progetto di legge ad iniziativa dell'onorevole Titomanlio Vittoria ed altri: « Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia edilizia » (249) del quale io sono stata nominata relatore, attualmente assegnato alla nostra Commissione in sede referente, ci venga deferito in sede legislativa.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Scambi occasionali e stagionali con l'estero di energia elettrica » (968):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della seguente proposta di legge:

Senatore **ZOLI:** « Provvedimenti per gli edifici ad uso di Archivio di Stato » (1001):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Arenella, Baroni, Biagioni, Bontade Margherita, Borghese, Bottonelli, Busetto, Cavazzini, Ceccherini, Cianca, Colombo Renato, De Pasquale, Di Leo, Di Nardo, Lombardi Giovanni, Martina Michele, Misefari, Sarti, Terranova e Venturini.

Sono in congedo:

Bianchi Gerardo, Cervone e Orlandi.

La seduta termina alle 11,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI